



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 settembre 2011 (12.09)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0089 (COD)**

**13136/2/11
REV 2 ADD 1**

**CODEC 1258
JAI 531
SIRIS 75
VISA 143
EURODAC 16
ENFOPOL 255
EUROJUST 112
COMIX 491**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A" RIVEDUTA

del: Segretariato generale del Consiglio
al: COREPER /CONSIGLIO

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (**prima lettura**)
- Adozione dell'atto legislativo
= Dichiarazioni

Dichiarazione della Commissione sul diritto di voto

La Commissione ricorda che, in base al principio dell'autonomia istituzionale dell'Unione europea, ai paesi terzi (compresi i paesi associati) non può essere concesso il diritto di voto nell'agenzia. Di conseguenza, l'accettazione da parte della Commissione del compromesso raggiunto dai colegislatori si basa sul presupposto che esso non conceda il diritto di voto ai paesi associati, né crei aspettative in tal senso.

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito esprime voto contrario al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, a motivo dell'inclusione dell'articolo 10, paragrafo 4, che specifica la sede dell'agenzia nel dispositivo del regolamento.

Con il suo voto, il Regno Unito riafferma la sua opinione e ribadisce la posizione espressa nella dichiarazione del Consiglio secondo cui:

- la scelta delle sedi delle agenzie dell'UE deve continuare ad essere compiuta di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri; e
- l'inclusione di tale testo non costituisce in alcun modo un precedente per decidere in futuro riguardo alle sedi di agenzie dell'UE.
